



## Non dà vita al reato di minaccia a pubblico ufficiale l'azione civile strumentale ispirata da dolo punitivo

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 12 gennaio-11 febbraio 2011 n. 5300  
(Presidente Di Virginio; Relatore Citterio; Pm - conforme - Galasso; Ricorrente Moschella)

### LA MASSIMA

**Imputato - Consulenza espletata dal consulente tecnico del pubblico ministero - Azione civile di risarcimento del danno intrapresa dall'imputato nei confronti del consulente - Strumentalità dell'azione civile - Sussistenza - Dolo punitivo - Sussistenza - Minaccia - Nozione - Reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale - Esclusione. (Cp, articolo 336, comma 1)**

L'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione (o il deposito di un ricorso, secondo il rito), ancorché motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato non integra il concetto penalistico di minaccia. (Nella specie, la Cassazione ha escluso la configurazione del reato di cui all'articolo 336, comma 1, del Cp, annullando la relativa sentenza di condanna, nell'ipotesi di un imputato che aveva intrapreso un giudizio civile per il risarcimento del danno «da stress da giudizio» nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero dopo il deposito della consulenza grafologica da parte di costui e prima dell'avvio del dibattimento penale.

### Ragioni della decisione

1. A Massimo Moschella era contestato il reato di cui all'art. 336.1 c.p. per aver usato minacce, consistenti nel presentare un atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Avellino in cui ipotizzava, a carico di Silvana Iuliano, consulente tecnico grafologo del Procuratore della Repubblica di Ariano Irpino nel procedimento penale 1859/00 RNR a carico dello stesso Massimo Moschella, una responsabilità (per danno da stress da giudizio) a titolo di colpa professionale ovvero generica, in relazione alla suddetta attività di consulenza, così determinando nel suddetto consulente una situazione di apparente incompatibilità, per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere, in tutto o in parte, atti del proprio ufficio (nella specie condizionare la testimonianza del consulente tecnico del p.m. nel dibattimento relativo a quel procedimento penale, nonché determinare la rinuncia ad altri incarichi già ricevuti in tre procedimenti civili). La consumazione del reato veniva collocata tra il 2 dicembre 2003 ed il 12 marzo 2004.

Con sentenza del 24-27 novembre 2009 la Corte d'appello di Napoli confermava l'affermazione di colpevolezza deliberata il 10 gennaio 2008, in esito a rito abbreviato, dal Tribunale di Avellino, riconoscendo invece le attenuanti generiche e diminuendo conseguentemente la pena, con conferma delle statuizioni civili in favore della parte civile Silvana Iuliano.

#### 1.1 La Corte distrettuale:

– dava innanzitutto conto dei punti argomentati dai motivi d'appello: il difetto di temerarietà dell'azione esperita; il convincimento determinato dai precedenti pareri tecnici dei propri consulenti di parte; la ragionevole pretesa risarcitoria, diversa dalla tutela endoprocedimentale attivabile con le eccezioni; la non configurabilità di alcuna forma di minaccia, esulando la prospettabilità di qualsiasi pregiudizio futuro ed evitabile, e pertanto la verificabilità dell'effetto intimidatorio; l'assenza di alcuna prova di un'assicurazione dal Moschella alla consulente tecnica in ordine alla possibile rinuncia *in itinere* nel caso di smentita o contraddizione delle conclusioni già presentate, secondo l'imputato necessaria per configurare il pregiudizio non nell'avvio ma nella prosecuzione dell'azione civile; la mancanza di prova dell'elemento psicologico, non desumibile dal "tempismo" della citazione in giudizio, avvenuta dopo la consumazione del danno lamentato e, per sé, probatoriamente neutro; l'inidoneità della successiva denuncia presentata dal Moschella contro la Iuliano per esercizio abusivo della professione, archiviata, a comprovare la pretestuosità della sua azione civile;

– disattendeva le deduzioni difensive, argomentandone la mera reiterazione rispetto alle questioni già proposte al primo Giudice e da quello superate con motivazione specifica, e in particolare spiegava che:

nel caso concreto il ricorso alla giustizia era stato solo il mezzo per perseguire lo scopo illecito di in-



fluenzare il consulente tecnico, estraneo al fine proprio dell'azione civile intrapresa, in tal contesto l'atto di citazione del 2/12/2003 assumendo forma sia di minaccia che di violenza impropria diretta a condizionare l'operato dell'operato della Iuliano nella sua veste di pubblico ufficiale, quando il processo penale doveva ancora essere celebrato;

tale risultato era stato oltretutto effettivamente perseguito, la Iuliano essendosi determinata nel proprio successivo agire in modo diverso da come avrebbe voluto, anche chiedendo di essere esonerata per motivi di opportunità da tre incarichi peritali, ricevuti in tre cause davanti a due giudici civili nelle quali Moschella era parte, cosa che non avrebbe certo fatto senza quella citazione; nessun dubbio sussisteva sulla cosciente volontà dell'imputato di perseguire l'intento di neutralizzare l'operato di un consulente tecnico «pernicioso per i propri interessi», come era definitivamente confermato dalla denuncia penale contro la Iuliano personalmente proposta da Moschella, con atto solo da lui sottoscritto, il 1/4/2005.

2. Nell'interesse di Moschella hanno proposto ricorso per cassazione i difensori avv. Coppi e Saccone, con i seguenti motivi:

1 - carenza assoluta di motivazione per non avere la Corte distrettuale risposto alle deduzioni d'appello, solo riproponendo brani della prima sentenza;

2 - violazione dell'art. 336.1 c.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale: secondo il ricorrente l'estensione dell'orientamento giurisprudenziale insegnato in relazione al diverso delitto di estorsione da Sez. 2 sent. 16618/03 avrebbe dovuto essere «più seriamente meditato» in relazione alla struttura della fattispecie:

- per la differenza tra il requisito del profitto ingiusto e l'idoneità della minaccia finalizzata al compimento di atto contrario ai propri doveri;

- per il rilievo di una qualità soggettiva - quella di pubblico ufficiale - che secondo il ricorrente cesserebbe con il deposito dell'elaborato e che i Giudici del merito non avrebbero motivato ancora sussistente, essendo a tal fine irrilevante il dato della mera fissazione al 23/1/2004 della prima udienza dibattimentale, non essendo noto se il consulente tecnico fosse o meno stato indicato nella lista del pubblico ministero, e citato;

- per l'essere stata la ritenuta strumentalità dell'azione civile affermata solo in relazione al mero dato cronologico, e ritenuta qualificabile come violenza impropria quando, invece, la possibilità di

difendersi efficacemente nel processo penale (la cui sorte non era commentata dalle sentenze) non escludeva il diritto di rivolgersi al giudice civile per il risarcimento dei danni già subiti a seguito di consulenza tecnica che l'imputato riteneva, anche per le conformi valutazioni dei suoi consulenti, erronea ed infondata, tant'è che il giudice civile aveva respinto la domanda solo per una carente attivazione probatoria in ordine al nesso eziologico tra le enunciate erroneità di consulenza e il disposto rinvio a giudizio, nonché sull'elemento psicologico dell'illecito civile;

- per l'irrelevanza della denuncia ex 348 c.p., che in quanto «ritorsiva» non avrebbe potuto integrare il delitto ex art. 336 c.p. e che tale non sarebbe stata ritenuta neppure in sede di archiviazione, stante la mancata trasmissione degli atti per calunnia;

- per l'inidoneità della condotta di Moschella rispetto al conseguimento del fine richiesto dalla norma: quanto alla consulenza penale, perché mancava l'indispensabile requisito della «futurità» del pregiudizio a seguito dell'immediata traduzione della minaccia in danno, attraverso la citazione, nonché per la certa conferma delle proprie conclusioni che, a quel punto, la consulente avrebbe scelto nel corso del processo penale; quanto alle consulenze civili, la situazione di incompatibilità sarebbe preesistita proprio per la consulenza in atto nel penale, mentre l'azione civile non avrebbe avuto effetto trattandosi di fatto sopravvenuto all'assunzione dell'incarico; in particolare, dovrebbe escludersi la possibilità di configurare come venir meno ai propri doveri di ufficio l'omessa redazione delle consulenze tecniche in ragione della richiesta di esonero, che anzi avrebbe costituito uno specifico atto d'ufficio, rappresentando al giudice una situazione di eventuale incompatibilità per i provvedimenti consequenziali;

3 - violazione dell'art. 336.1 c.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, perché il Giudice d'appello:

- avrebbe omissso di rispondere alle deduzioni sul convincimento determinato dai pareri dei propri consulenti tecnici e sul non avere il giudice civile ritenuto la temerarietà dell'azione;

- avrebbe apoditticamente dato per scontato sia che Moschella fosse a conoscenza degli incarichi poi conferiti alla Iuliano nei processi civili che lo interessavano, sia la stessa sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono, per ragioni in parte differenti da quelle dedotte nei motivi.



3.1 Entrambi i Giudici del merito, in modo conforme e dopo specifico confronto con le articolate deduzioni difensive sia in primo grado che nel giudizio di appello, hanno ricostruito i fatti nel senso che l'azione civile intrapresa da Moschella contro la consulente Iuliano ha costituito esclusivamente il mezzo formale per "protestare" contro il contenuto della consulenza tecnica eseguita dalla Iuliano nel procedimento penale a suo carico, e incidere sul prosieguo della sua attività in quel procedimento e sull'operato della stessa nei tre procedimenti civili (nei quali in effetti la stessa ha chiesto ed ottenuto di essere esonerata dagli incarichi).

Tale ricostruzione, sorretta da argomentazioni puntuali, non incongrue ai dati probatori richiamati, che realizzano una motivazione tutt'altro che apparente ed inoltre immune dagli altri due vizi logici che soli rilevano ai sensi dell'art. 606.1 lett. e c.p.p. va considerata apprezzamento di merito immune da censure.

In particolare, lungi dal basarsi sui soli dati temporali, la ricostruzione conforme nei due primi gradi di giudizio ha tratto da essi non illogico elemento fattuale di riscontro di un apprezzamento complessivo e non parcellizzato dei vari segmenti di condotta; così, nient'affatto illogicamente è stata valorizzata la denuncia personale ai sensi dell'art. 348 c.p. come prova del dolo "punitivo" che ha animato l'azione civile, del quale altrettanto congruamente è stata ritenuta prova la mancata effettiva attivazione probatoria che ha condotto alla reiezione della domanda civile, con valutazione assorbente in ordine alla dedotta aspettativa determinata dai pareri di propri consulenti.

Altrettanto correttamente i Giudici del merito hanno argomentato la permanenza della qualità di pubblico ufficiale del consulente tecnico anche dopo il deposito dell'elaborato. Sul punto va infatti affermato il principio di diritto che la qualità di pubblico ufficiale assunta anche dal consulente tecnico del pubblico ministero con l'inizio dell'espletamento del suo incarico, il quale concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria, cessa solo con la conclusione del processo, perché esclusivamente il giudicato chiude la possibilità di una fase istruttoria che veda il suo esame orale, pur solo a chiarimenti (Sez. 6, sent. 2675 del 5/12/1995-13/3/1996; Sez. 6, sent. 4062 del 7/1-30/3/1999; Sez. 6, sent. 8245 del 12/5-30/8/1993; Sez. 5, sent. 25 del 14/1-1/3/1971).

Inoltre il carattere strumentale dell'azione civile

può effettivamente sussistere, va precisato, anche quando formalmente sia possibile ipotizzare un astratto interesse giuridico al suo esercizio (nella fattispecie era dedotto il "danno da stress" per il rinvio a giudizio, comunque non risarcibile in sede penale).

3.1.1 Nella vicenda di questo processo costituisce pertanto apprezzamento di merito immune da vizi ai sensi dell'art. 606.1 lett. e c.p.p. il giudicato carattere esclusivamente strumentale dell'azione civile originata dall'atto di citazione di cui all'imputazione, volto solo ad influire sulle determinazioni del consulente tecnico.

La ricostruzione in fatto operata dai Giudici del merito non riferisce di condotte "di pressione" del Moschella precedenti la notificazione dell'atto di citazione, che pertanto, nella fattispecie concreta, deve ritenersi essere stato il primo atto/comportamento "minaccioso".

3.2 La questione di diritto che quindi è posta a questa Corte suprema è se l'atto di citazione che introduca, davanti al giudice ordinario, una causa civile strumentale nei confronti di un pubblico ufficiale e per ragioni della sua attività d'ufficio sia idoneo a costituire condotta riconducibile ai concetti normativi penali di minaccia o violenza.

A giudizio di questa Sezione la risposta deve essere negativa.

3.2.1 La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente insegnato che la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di estorsione quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (Sez. 2, sent. 119 del 4/11/2009-7/1/2010; Sez. 2, sent. 8496 del 10/12/1990-2/8/1991; Sez. 2, sent. 3380 del 24/9/1991-23/3/1992; Sez. 2, sent. 19 del 11/1-25/6/1971). Altra giurisprudenza ha specificamente correlato la rilevanza penalistica della minaccia di far valere un diritto all'ingiustizia o iniquità del vantaggio economico conseguito (Sez. 2, sent. 12082 del 6/2-18/3/2008; Sez. 2, sent. 16618 del 16/1-8/4/2003; Sez. 2, sent. 36942 del 13/3-25/9/2003; Sez. 2, sent. 12444 del 25/10-2/11/1999).

Ciò che comunque caratterizza tutte tali fattispecie è che la prospettazione dell'azione civile (ma il rilievo è efficace anche quando il riferimento sia ad una prospettata denuncia penale) mira a far ottenere il beneficio o il vantaggio strumentale (ed in alcuni casi anche obiettivamente non dovuto) senza



coinvolgersi nell'effettivo rapporto con l'autorità giudiziaria e senza assumere alcuna delle responsabilità conseguenti all'effettiva attivazione del sistema giudiziario: in particolare, la responsabilità per calunnia ovvero la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (ora anche con specifico riferimento all'ultimo comma di tale norma come novellato dalla legge 69/2009).

Quando infatti si minaccia un'azione, civile o "penale", si prospetta una conseguenza negativa che in qualche modo rimane nella discrezionalità dell'agente.

Se invece si attiva effettivamente il sistema giudiziario, l'intervento del giudice terzo - pure nel settore penale, quantomeno del g.i.p., oltre che in definitiva dello stesso pubblico ministero parte pubblica, autorità giudiziaria anch'esso - spezza ogni collegamento automatico tra l'esito e la discrezionalità di chi agisce. Ed anzi, come accennato, il sistema giudiziario attivato prevede in sé rimedi specifici proprio nei confronti dell'azione "temeraria", sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che operano indipendentemente da ogni possibile volontà dell'agente, sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a poter essere sollecitati dal convenuto/denunciato.

Per questo il concreto immediato inizio di un'azione civile (così come la immediata presentazione di una denuncia penale) non è idoneo a configurare la nozione penalistica di minaccia o violenza.

Tra l'altro, non vi è alcun automatismo tra la denuncia e la rinuncia, o ancor più la sostituzione d'ufficio, relativa ad incarichi in corso (il principio consolidato affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'assoluta inidoneità delle denunce, presentate nei confronti del giudice a causa dell'esercizio della sua attività, a costituire causa di ritorsione è quindi ad imporre l'astensione - Sez. 5, sent. 8429 del 10/1-28/2/2007 - dovendosi estendere in linea di massima anche ai consulenti tecnici e periti, scelti in relazione alle loro specifiche capacità professionali con riferimento al caso concreto e tendenzialmente obbligati ad assumere e svolgere l'incarico).

3.2.2 Questa Corte è ben consapevole che le disfunzioni del "sistema giustizia" sono pertinenti all'impostazione teorica data al tema di diritto oggetto dell'odierno esame.

Non c'è dubbio infatti che già il solo doversi difendere in un giudizio civile (così come in un procedimento penale), affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti ed i disagi

conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo ad influire sulle scelte e le condotte professionali future del convenuto.

Ma, appunto, tutto ciò può trovare risposta efficace dall'applicazione attenta e coerente delle norme che lo stesso legislatore ha posto a contrasto dell'azione strumentale e temeraria.

Infatti, la trasmissione degli atti quando sia configurabile il delitto di calunnia è atto obbligato per il pubblico ministero e per il giudice, ai sensi dell'art. 331 c.p., e non vi è dubbio che l'autorità giudiziaria penale adita da una denuncia di palese infondatezza, rivolta contro un pubblico ufficiale per attività espletata nell'ambito delle funzioni assegnategli, deve prestare la massima attenzione e diligenza sul punto. Tale trasmissione può poi anche essere sollecitata dall'interessato, che ha comunque il diritto di presentare autonomamente alla relativa denuncia.

Quanto all'azione civile strumentale, il recente intervento del legislatore della legge 69/2009 - con l'inserimento di un ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. che specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità della condanna, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata - indica un ulteriore e specifico rimedio, la cui attivazione dipende solo dall'attenzione, comprensione e diligenza del giudice, eventualmente opportunamente sollecitato dalla parte interessata. Parte, alla cui diligenza è lasciata non solo ogni ulteriore iniziativa risarcitoria possibile (pure in ordine ad incarichi rinunciati o non conferiti in ragione della pendenza), ma anche l'efficace attivazione di allegazioni e prove per contribuire ad evidenziare al giudicante civile il peculiare contesto della vicenda, specialmente quando lo stesso non emerga già compiutamente dalla stessa citazione.

3.3 Deve pertanto essere affermato il principio di diritto che l'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione (o il deposito di un ricorso, secondo il rito), ancorché motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato, non integra il concetto penalistico di minaccia o violenza.

Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

**P.Q.M.**

*Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.*



## È estorsione l'ipotesi di adire le vie legali fatta solo per conseguire un vantaggio illecito

La citazione dinnanzi al tribunale civile era stata proposta per ottenere la condanna del consulente al risarcimento del danno, ipotizzando una sua responsabilità «per stress da giudizio»

IL COMMENTO DI PIERO GAETA

**L**a sentenza 11 febbraio 2011 n. 5300 della Cassazione riguarda un soggetto indagato in un procedimento penale nel corso del quale il consulente tecnico del pubblico ministero aveva espletato consulenza grafologica.

Il soggetto in questione, infatti, propone un atto di citazione dinnanzi al tribunale civile con il quale chiede la condanna al risarcimento del danno nei confronti del predetto consulente, ipotizzando una sua responsabilità «per danno da stress da giudizio» (testuale), a titolo di colpa professionale ovvero generica, in relazione alla suddetta attività di consulenza. Alla citazione - che viene lasciata perimere, non venendo in realtà richiesta, dalla parte attrice, alcuna attività istruttoria - consegue che l'attore-imputato sia tratto a giudizio per il reato di cui all'articolo 336, comma 1, del codice penale: l'ipotesi accusatoria era che il ricorso alla giustizia civile fosse stato solo il mezzo per perseguire lo scopo illecito di influenzare il consulente tecnico e che, dunque, la citazione, assumendo forma sia di minaccia che di violenza impropria, fosse esclusivamente diretta a condizionare l'operato del consulente stesso. Finalità, questa, perseguita tanto in relazione alla deposizione

del consulente, quale teste addotto dal Pm, nel processo penale in procinto di celebrazione dibattimentale; quanto in relazione ad altri tre giudizi civili, nei quali lo stesso attore-imputato era parte e il convenuto-consulente rivestiva la funzione di consulente d'ufficio. L'accusa di minaccia a pubblico ufficiale, realizzata a mezzo della citazione nel giudizio civile, veniva poi corroborata sia dalla circostanza che il consulente-convenuto, dopo la notifica della citazione, chiedeva effettivamente di essere esonerato per motivi di opportunità dai tre citati incarichi peritali nelle controversie civili; sia dal fatto che veniva archiviata altra denuncia che lo stesso imputato aveva nel frattempo proposto nei confronti del consulente per esercizio abusivo della professione.

Il giudizio penale di primo grado, svolto secondo il rito abbreviato, dichiarava l'autore della citazione colpevole del reato di cui all'articolo 336, comma 1, del codice penale e la condanna, dopo l'appello dell'imputato, veniva confermata in sede di gravame. Proposto ricorso per cassazione, il giudice di legittimità, con la sentenza n. 5300 del 2011 in esame, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna perché il fatto non sussiste, affer-

mando il principio di diritto secondo cui l'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione (o il deposito di un ricorso, secondo il rito), ancorché motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato, non integra il concetto penalistico di minaccia o violenza.

### Gli argomenti della sentenza

- La sentenza, pur pervenendo a tale esito assolutorio, fissa alcuni significativi punti fermi nella ricostruzione *de iure* della vicenda. Innanzitutto, i giudici di legittimità reputano immune da censure l'affermazione dei giudici di merito circa il contenuto strumentale della citazione proposta contro il consulente tecnico: si riconosce, insomma, che l'atto giudiziario avesse l'unica finalità di incidere sul prosieguo dell'attività del pubblico ufficiale, tanto in quel procedimento penale, quanto nei tre giudizi civili. Inoltre, il giudice della legittimità reputa «non illogica» la ricostruzione, effettuata nella fase di merito, dell'elemento psicologico: la Corte conferma, cioè, che ad animare l'azione civile intrapresa è stato un «dolo punitivo», come comprovato dalla mancata attivazione probatoria che ha condotto alla reiezione dell'azione civile intentata. Infine - a fron-





te di uno specifico rilievo difensivo - è reputata corretta in astratto la configurazione del reato, sotto il profilo della permanenza della qualificazione del consulente del Pm, quale pubblico ufficiale anche dopo il deposito dell'elaborato: qualità che cessa, infatti, solo quando è definitivamente esclusa la possibilità di un esame orale del consulente nel processo, sia pure solo a chiarimenti, e cioè con il giudicato.

Assodato, dunque, il carattere strumentale dell'azione civile e il «dolo punitivo» che l'ispira, il giudice di legittimità reputa che, tuttavia, tali dati fattuali e giuridici non sono ancora idonei a «costituire condotta riconducibile ai concetti normativi penali di minaccia o violenza». Non sufficienti, insomma. Ed è qui che, ovviamente, inizia la vera argomentazione della pronuncia.

#### **In particolare: la nozione penalistica di minaccia o violenza**

- La Corte, muovendo dalla ricostruzione del quadro giurisprudenziale, rammenta innanzitutto come sia stata costante e incontroversa l'affermazione secondo cui la minaccia di adire le vie legali ben può integrare l'elemento costitutivo del delitto di estorsione se formulata, al di là dell'apparente utilizzazione «legale» dello strumento processuale, con l'intenzione di coartare l'altrui volontà, conseguendo risultati non conformi a giustizia. Ma ciò - proseguono i giudici - si verifica solo quando l'agente, «senza coinvolgersi nell'effettivo rapporto con l'autorità giudiziaria», si limita unicamente a prospettare l'azione giudiziaria, senza attuarla, sì da assumere le responsabilità conseguenti al

**Assodato  
il carattere strumentale  
dell'azione civile  
e il «dolo punitivo»  
che l'ispira,  
il giudice di legittimità  
reputa che tali dati  
non siano  
ancora sufficienti  
a costituire  
una condotta «violenta»**

suo effettivo esercizio. Dunque, la *summa divisio* teorica, secondo la Corte, è tra la minaccia di un'azione civile (o di una denuncia in sede penale) e l'effettivo ricorso allo strumento giudiziario, il cui uso strumentale comporta la responsabilità per calunnia, nella sede penale, o quella ex articolo 96 del Cpc; in sede civile. Sulla base di tale distinzione - che evoca alla mente la dinamica potenza/atto, ma a effetti invertiti - il vertice di legittimità costruisce la «nozione penalistica di minaccia o violenza», intesa quale prospettazione di una conseguenza negativa il cui inverarsi rimane nella piena discrezionalità dell'agente. Nell'orizzonte teorico tracciato dal giudice della legittimità, il prospettare al soggetto passivo la (possibile) proposizione nei suoi confronti di una eventuale azione civile (o di una denuncia in sede penale) è condotta che in sé realizza il *metus* ma, al contempo, esaurisce ogni ulteriore possibilità di coartazione dell'altrui volontà. La grave alterazione psicologica in cui si concreta la minaccia è, insomma, realizzata lasciando semplicemente intrave-

dere alla persona offesa la prospettiva di un (futuro e discrezionale) ricorso a un'azione dall'evidente contenuto strumentale. Nondimeno, la minaccia si dissolve allorquando l'agente, lungi dal «preannunciare» l'azione giudiziaria ritorsiva, si «limiti» ad attuarla. In tal caso - secondo la Corte - cessa il legame tra la conseguenza negativa preannunciata e l'assoluta disponibilità della sua attuazione da parte dell'agente. Una volta avviata l'azione civile (ancorché strumentale) o proposta la denuncia penale (ancorché calunniosa), è come se l'agente consegnasse nelle mani dell'ordinamento la «conseguenza negativa» oggetto della possibile intimidazione della persona offesa e cessa, di conseguenza, ogni possibile distorsione della libertà di autodeterminazione in capo a chi subisce l'iniziativa giudiziaria, ancorché punitiva. L'ordinamento infatti - sembrano dire i giudici - ha in sé gli anticorpi e i rimedi specifici per ricondurre «a giustizia» l'azione civile temeraria o la denuncia calunniosa e il soggetto che ne è vittima, pertanto, non è più coinvolto in alcun turbamento volitivo perché cessa ogni ragione di timore.

Il carattere strumentale dell'altrui iniziativa giudiziaria troverà infatti rimedio, quanto alla sede civile, nella responsabilità aggravata ex articolo 96 del Cpc (soprattutto nella novellata formulazione dell'ultimo comma, in esito alla legge n. 69 del 2009) e, quanto a quella penale, nella configurabilità del reato di calunnia. Questa soluzione teorica fornita dai giudici del Supremo collegio - è da riconoscerlo - suscita, di primo acchito, molte e in-



tense suggestioni. La prima di esse, che si coglie su di un piano metagiuridico, è l'idea filosofica che accompagna, come un basso continuo, tutto lo sviluppo argomentativo della pronuncia, pur senza mai essere esplicitata: precisamente, è l'idea che l'ordinamento giuridico, nel suo complesso, sia entità permeata da una funzione in qualche modo "etica", in grado quindi di ricondurre a principi di giustizia anche iniziative strumentali o addirittura intimidatorie. Nulla di ciò che l'ordinamento autorizza a praticare e a realizzare (azioni civili, denunce, azioni penali ecc.) può integrare, per chi le subisce, la rappresentazione di un male "ingiusto". Le forme dell'iniziativa giuridica non possono coartare, spaventare, intimorire, poiché, a una genesi eventualmente strumentale di esse, è destinato a subentrare un esito catartico, che restituisce a una dimensione di giustizia l'iniziale finalità di sopraffazione. Questa idea per cui nulla all'interno dell'ordinamento (e dall'uso dei suoi strumenti) può essere percepito come minaccioso è un'idea sulla quale i giuristi «potrebbero meditare a lungo, come Amleto sul cranio di Yorick, e con lo stesso sospiro», per dirla con una bella metafora di Paolo De Benedetti. La seconda suggestione che si ricava dalla sentenza riguarda la stessa "costruzione" dogmatica della minaccia. Quest'ultima è giuridicamente apprezzabile solo e fino a quando è una futuribile conseguenza negativa dipendente *in toto*, per la sua attuazione, dalla volontà dell'agente; viceversa, la coazione psicologica non esiste più allorché l'og-

## L'uso "distorto" del giudice

**Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Elemento oggettivo (materiale) - Minaccia di un danno legalmente legittimo - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie. (Cp, articolo 629)**

Integra la minaccia costitutiva del reato di estorsione quella che pur consistente nell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente (e dunque all'apparenza legale), diviene *contra ius* per l'uso di mezzi giuridici legittimi diretti a ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, come quando la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volontà di altri per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia. (Nella fattispecie l'imputato aveva richiesto una somma di denaro per non partecipare all'asta e non intralciare l'aspettativa della parte lesa di rientrare in possesso dei beni pignorati).

■ Corte di cassazione, sezione II, sentenza 4 novembre 2009-7 gennaio 2010 n. 119

getto della futura rappresentazione, e cioè l'iniziativa giudiziaria, diviene fatto storico e si realizza. E, dunque, la rappresentazione dell'azione (civile o penale) futura a costituire, per la parte offesa, il timore di un danno, timore che non può che svanire allorché alla rappresentazione subentra l'attuazione dell'iniziativa prima solo prefigurata: l'una può incutere *metus*; l'altra, lo esclude, per quanto detto sopra. La "conseguenza negativa" del ricorso alla denuncia o all'azione civile è circostanza idonea a condizionare la sfera della libertà morale del soggetto passivo solo fino a quando rimane pura prospettiva: il "male" minacciato è tale solo se lasciato intendere, secondo una connotazione - e qui sta la suggestione del ragionamento della Corte - che proietta esclusivamente nel futuro - quello di un ignoto e temuto scenario giudiziario - la coazione psichica quale *specimen* della minaccia. Indubbio che quest'idea della minaccia - tale solo nella sua manifestazione, per così dire, proiettiva e diacronica - ha un forte so-

strato psicologico e, come tale, inizialmente sembra assai persuasiva.

**Alcune osservazioni critiche** - E, nondimeno, scandagliando più a fondo le argomentazioni della pronuncia, qualche dubbio emerge. Il primo è di ordine logico. Ci si chiede come sia possibile, già su di un piano logico prima ancora che giuridico, che la rappresentazione di un futuro comportamento concreti un disvalore che l'attuazione di quel comportamento, viceversa, non integra. Se, insomma, l'ordinamento giuridico è in grado di emendare la strumentalità dell'iniziativa giudiziaria una volta che questa è posta in essere, non si comprende appieno come tale (rassicuratorio) esito di giustizia possa non informare di sé anche la fase antecedente, quella della prospettiva dell'iniziativa stessa. In sentenza si afferma che «l'intervento del giudice terzo... spezza ogni collegamento automatico tra l'esito e la discrezionalità di chi agisce»: argomento corretto (anche logicamente), ma che non vale, tuttavia, a risol-



vere l'interrogativo appena prospettato. Infatti - a tutto concedere e proprio nella medesima logica argomentativa della pronuncia - il soggetto passivo di una minaccia di azione civile o "penale" non ignora certo che il confine estremo della conseguenza negativa prospettatagli è pur sempre l'intervento di un giudice terzo, che (gli) renderà giustizia. Ciò, tuttavia, vale sia quando la proposizione di un'azione civile o penale è preannunciata (e fatta intravedere dall'agente come nella sua esclusiva disponibilità), sia quando tale azione è in concreto esercitata. Se, insomma, è l'affidamento nell'ordinamento a escludere il condizionamento psicologico in cui si concreta il reato, tale affidamento non può che sussistere sempre: dopo, ma anche prima (a fronte della sola prospettiva dell'azione temeraria). A meno di non voler cogliere una scivolosa, quanto improbabile diversità "ontologica" tra il *metus indotto verbis* (prima, dall'agente) e il *metus indotto actione* (dopo, dallo stesso agente che realizza quella iniziativa). Questo dubbio si riflette, alla fine, proprio sulla costruzione dommatica del reato: precisamente, sull'individuazione dell'antigiuridicità della condotta.

Dalla sentenza sembra infatti potersi ricavare il principio che il giudizio di disvalore (il *contra ius*) si innesta esclusivamente sulla prospettiva (rappresentazione), da parte dell'agente, dell'azione giudiziaria strumentale e che, per contro, quest'ultima, in sé, non sia attinta da alcuna negativa valutazione da parte dell'ordinamento. Insomma, benché soggettivamente ispirata

**Ci si chiede  
come sia possibile,  
già su di un piano logico  
prima ancora che giuridico,  
che la rappresentazione  
di un futuro comportamento  
concreti un disvalore  
che l'attuazione  
di quell'azione,  
viceversa,  
non integra**

da un dolo punitivo o ritorsivo ed espediente oggettivo di coazione psicologica, l'azione civile temeraria o la denuncia calunniosa, una volta attuate, non costituiscono, secondo la Cassazione, una "conseguenza negativa" per il soggetto passivo: è solo la loro incombenza, proiettata attraverso la volontà dell'agente, a integrare l'antigiuridicità della condotta. Ma tale conclusione sembra assai diversa rispetto ad altre affermazioni dello stesso Supremo collegio, con le quali, invece, si era decisamente virato verso una concezione (opportunamente) teleologica della nozione di minaccia. Si era cioè affermato che, ad esempio in tema di estorsione, la minaccia, ancorché consistente nell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente, e dunque all'apparenza legale, «diviene *contra ius* quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, come quando la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volontà altrui per soddisfare scopi per-

sonali non conformi a giustizia» (Cassazione, sezione II, sentenza 7 gennaio 2010, n. 119, Ferranti). In breve e a prescindere dalla dinamica rappresentazione/attuazione: è l'ingiustizia del proposito a rendere necessariamente ingiusta la minaccia di danno rivolta alla parte offesa e il male minacciato, anche se astrattamente non ingiusto, diviene tale per il fine cui è diretto (Cassazione, sentenza 18 marzo 2008, n. 12082, Sartor).

Non a caso la prima delle pronunce citate evocava, pur senza svilupparlo, il fascinoso tema dell'«abuso del diritto» quale possibile strumento di sopraffazione dell'altrui libertà di autodeterminarsi e idoneo a integrare l'estremo della minaccia «quale elemento necessario e sufficiente per costringere altri a una prestazione dannosa e tale da realizzare, per l'autore, un profitto che l'ordinamento... qualifica "ingiusto" proprio perché, a un tempo, indebito e coartato». Non è possibile, in questa sede, sviluppare oltre questo spunto teorico, evidentemente disatteso dalla pronuncia in esame.

Può solo osservarsi che il tema dell'«abuso del diritto» - che conosce oggi approfondite riflessioni le quali, muovendo essenzialmente (e non a caso) dal diritto tributario, sono finalmente approdate al diritto civile, lambendo le sponde del diritto processuale civile e penale - sembra trovare tiepida accoglienza nell'ambito del diritto penale, perlomeno nella sua concrete applicazioni da parte del vertice della legittimità. Mai occasione, come quella presente, sarebbe stata più propizia per superare questa gelida indifferenza. ■